



1-

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Regione Puglia

Atti Consiglio 245/A IX Legislatura

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.27/2012 DEL 14/12/2012

**"ABROGAZIONE LETT. E) COMMA 1. ART. 3 L.R.
12/2012"**





REGIONE PUGLIA

Relazione accompagnatoria abrogazione lett. e) comma 1. art.3 l.r.13/2012

La legge regionale 25 maggio 2012, n.13 "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province", successivamente modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n.26 "Norme urgenti in materia turistica", prevede tra l'altro, tra i requisiti per l'esercizio delle professioni" all'art.3 comma 1.lett. e) la idoneità psico-fisica all'esercizio della specifica attività professionale.

La legge regionale 27 novembre 2009 n.28 " Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie" reca un elenco di certificazioni soppresse, tra cui il certificato per il maestro di sci e di guida alpina, ma non comprende le certificazioni relative alle guide e agli accompagnatori turistici.

Le ASL del territorio pugliese non danno una interpretazione univoca alla succitata legge regionale n.28/2009 con conseguenti disagi da parte dell'utenza.

Il Servizio PATP (Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione) della Regione Puglia, investito della questione, ha dichiarato che lo scopo della legge è quello di ottenere una semplificazione amministrativa valutando l'efficacia delle prestazioni sanitarie nella Regione Puglia e dismettendo alla luce dell'evidenza scientifica quelle certificazioni sanitarie ed autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica riconosciute prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica e che, in particolare, il requisito relativo all'idoneità psicofisica all'esercizio della specifica attività professionale - richiesto dal comma 1. lett. e) dell'art.3 della l.r. n.13/2012- ricadendo nella fattispecie di certificazioni per le quali non vi è prova di evidenza scientifica ed efficacia delle prestazioni sanitarie, è assimilabile alle certificazioni già abrogate con la l.r. n.28 del 27 novembre 2009.

Tanto premesso, al fine di scongiurare l'insorgere di eventuali contenziosi, anche alla luce di quanto evidenziato nel parere espresso dal Servizio PATP della Regione Puglia, si propone l'abrogazione della lett. e) comma 1. dell'art.3 della legge regionale 25 maggio 2012, n.13 "Norme per la disciplina delle attività professionali. Competenza amministrativa delle Province".

IL PRESENTE D.D.L. NON RIENTRA NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 34 DELLA L.R. 25/2001, *Olly*

Assessore al Mediterraneo Cultura Turismo

Silvia Godelli

Silvia Godelli



Modifica all'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n.13 "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province".

Art 1

All'art. 3 la lett. e) del comma 1. è abrogata.

Assessore Mediterraneo Cultura Turismo
Silvia Godelli



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consiliare il 18 dicembre 2012

